



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N 156 delibera

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 175/2016 - ricognizione con esito negativo

Data 29-12-2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **15:20**, in modalità telematica giusto decreto sindacale prot. 5930 del 17.04.2020 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Di Marco Alessandro	CONSIGLIERE	P
Capriotti Federico	CONSIGLIERE	P
Serafini Alessio	CONSIGLIERE	P
Monteforte Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P
Valeri Alberto	CONSIGLIERE	P
Pompei Stefano	CONSIGLIERE	A
Nardi Luigi	CONSIGLIERE	P
Palombini Filippo	CONSIGLIERE	P
Cortellesi Giorgio	CONSIGLIERE	P
Serafini Roberto	CONSIGLIERE	P

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Dott. Massimo Bufacchi e Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Sig. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

PREMESSO CHE:

- in data 24 agosto 2016 il territorio di Amatrice è stato colpito da un evento sismico di notevole rilevanza che ha determinato il crollo o l'inagibilità di molti edifici pubblici e privati e che a seguito di tale evento è stato dichiarato lo stato di emergenza con OPCM n. 388 del 25.08.2016;
- successivi eventi sismici del 26 e 30 ottobre e del 18 gennaio 2017 hanno nuovamente coinvolto il Comune di Amatrice, determinando ulteriori crolli di edifici ed aggravato le condizioni degli immobili esistenti;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane e feriti, dispersi e sfollati nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed all'intero sistema delle attività economiche e produttive;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2002, n. 2862";
- il decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante "Dichiarazione dello "Stato di Calamità naturale" ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016";
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";
- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre e del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che i giorni 26 ottobre e 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

PREMESSO che l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100/2017, meglio noto come Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) stabilisce che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un*

*fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro*1;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziano i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, c. 4.

DATO ATTO che il Comune di Amatrice non possiede partecipazioni in Società;

DATO ATTO che per la predisposizione del presente atto viene utilizzato il modello approvato dalla Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione 22/2018, allegato alle Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, finalizzato altresì ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

RICORDATO che:

il piano deve essere comunicato alla Sezione Regionale di Controllo - della Corte dei Conti ed inoltrato al Mef, tramite compilazione dell'ulteriore modello che contiene le medesime informazioni seppure strutturate in modo diverso;

- deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione dedicata ad Amministrazione Trasparente, Sezione di I Livello "Enti controllati", Sezione di II Livello "Società Partecipate";

- la mancata adozione degli atti di ricognizione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

PRESO ATTO del parere ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO altresì del parere espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di dare atto che il Comune di Amatrice non possiede partecipazioni societarie.
3. Di demandare all'ufficio ragioneria l'onere di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti con le modalità indicate dall'art. 24 commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dell'art. 21 del Decreto correttivo.
4. Di demandare all'ufficio ragioneria l'onere di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Dipartimento del tesoro tramite l'applicativo "Partecipazioni", ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i. con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, con voti favorevoli unanimi.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Publicata il 22-01-2021

Reg. 93

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 22-01-2021 al 06-02-2021 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri